



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Gioia Tauro

Contrada Iamia 10, Tel.: 0966/562911 - 0966/562973-34 - cpgioiatauro@mit.gov.it



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

n° 10/2024 in data 21/05/2024

Il Capo del circondario marittimo di Gioia Tauro:

RAVVISATA la necessità di disciplinare, per i profili di competenza di questa Autorità Marittima, gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, della balneazione, e di tutte le attività turistico-ricreative in genere in quanto direttamente connesse all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Gioia Tauro;

VISTI gli articoli 17, 28, 30, 45 bis, 68, 81, 1161, 1164, 1174, e 1231 del Codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima;

VISTA la Circolare del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.01/13413 del 08.02.2007, nella quale si evidenzia, tra l'altro, l'opportunità della istituzione lungo le coste con presenza di spiagge e bassi fondali, di una fascia di rispetto – dell'ampiezza di 50 metri – oltre la zona di mare riservata ai bagnanti in cui sia limitato l'ingresso ai bagnanti, ai sub e alle unità che navigano a motore;

VISTA la L. 08 luglio 2003, n° 172 recante *“Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;

VISTO l'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall'articolo 9 della Legge 16 marzo 2001, n. 88;

VISTO il Dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante *“disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione*

degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;

- VISTA** la Legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, *“Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;*
- VISTA** la propria Ordinanza n. 13/2010 in data 23/04/2010, inerente le *“Strutture, formazioni naturali, pericoli e costoni a picco nel Compartimento marittimo”*
- VISTA** la propria Ordinanza n. 28/2011 in data 09/09/2011, inerente la disciplina delle *“Manifestazioni in mare lungo il litorale e zone demaniali marittime”;*
- VISTA** la propria Ordinanza n. 05/2012 in data 25/05/2012, inerente la *“Disciplina della pesca non professionale a scopo ricreativo o sportivo”;*
- VISTO** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il *“Codice della nautica da diporto”*, in attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172 e ss.mm. e ii;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante il *“Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice della nautica da diporto”* e ss.mm. e ii;
- VISTO** il D.M. 1° settembre 2021, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante *“Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”*, come novellato dal D.M. 6 aprile 2023;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 07/2015 del 05/06/2015, adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Gioia Tauro ai sensi dell’art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa recante *“Disciplina la navigazione da diporto e le attività connesse nelle acque del circondario marittimo di Gioia Tauro”*, come novellata dall’Ordinanza n. 15/2022 del 09.06.2022;
- VISTO** il dispaccio n. 12515 in data 29/04/2024 (LCND 01/2024) – *“D.M. 1° settembre 2021: Comunicazione di inizio attività di locazione o noleggio”* della Direzione generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne del M.I.T.;
- VISTA** la propria ordinanza n. 18/2012 del 06/10/2012, recante la *“Disciplina dello svolgimento delle attività subacquee, ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea nelle acque del circondario marittimo di Gioia Tauro”;*
- VISTO** il Decreto 5 marzo 2024 *“Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell’ambiente marino che comportano l’immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali”* del Ministro

dell'ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ;

- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 5770 del 26/04/2024 della Regione Calabria - Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente - *"Individuazione delle acque di balneazione della Regione Calabria Stagione Balneare 2024"*;
- VISTE** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTI** gli esiti delle riunioni tenutesi in data 23 e 24 aprile u.s. con i rappresentanti dei comuni costieri ricadenti nel territorio del Compartimento di giurisdizione;
- VISTO** il parere espresso dal servizio 118 di Reggio Calabria con fg. n° 796/SUEM-CO in data 21.06.2012;
- VISTA** la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 02.02.70/29121 in data 29.3.2014 secondo cui, anche in forza di quanto disposto dal Decreto del Ministro della Salute del 18.03.2011, la presenza del defibrillatore all'interno degli stabilimenti balneari è una "collocazione ottimale" e quindi consigliata e la circolare del Ministero della Salute 13917-P-20 del 20.5.2014 recante disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE);
- VISTA** la Circolare del Ministro della Salute prot. n. 18981-P-20 in data 20.03.2012 in cui, con riferimento alla somministrazione di ossigeno medico da parte dei bagnini, si ritiene che sia *«consentito a personale non medico, in assenza di un parere medico, somministrare ossigeno esclusivamente in situazioni di emergenza senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione medica»*, prescrivendo la necessaria disponibilità di un "saturimetro arterioso" tra gli strumenti di base per la gestione di tali emergenze;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2016, n. 206 recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente ai bagnanti;
- VISTO** la Legge 27 novembre 2023, n. 170 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132"* che, all'art. 9, comma 1-bis, differisce l'entrata in vigore del richiamato D.M. 29 luglio 2016, n. 206 al 31 marzo 2024;
- VISTA** la legge 30.12.2023 n. 215 recante *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"* (Decreto milleproroghe 2024), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 che ha previsto una ulteriore proroga al 30 giugno 2024 per l'entrata in vigore del regolamento sulla formazione degli assistenti bagnanti e validità delle autorizzazioni per la formazione e lo svolgimento di attività di

salvamento acquatico;.

- VISTO** il Dispaccio prot. 26421 in data 26.02.2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale è stato evidenziato di aver sottoposto alle valutazioni del competente Ministero della Salute la questione relative all'utilizzo di bombole di ossigeno medicale per le relative determinazioni al riguardo;
- VISTO** il Dispaccio n° 31678 in data 30 marzo 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto in materia di *“Attività di salvamento con l'impiego di moto d'acqua”*;
- VISTE** le Ordinanze ad oggi vigenti dei Comuni ricadenti nel Circondario marittimo di Gioia Tauro, emanate per disciplinare l'uso del demanio marittimo e degli specchi acquei adibiti ad uso balneare, nonché delle strutture turistico-ricreative esistenti lungo il litorale del predetto Circondario;
- VISTI** i vigenti Piani Comunali di Spiaggia dei comuni rivieraschi di Gioia Tauro, Palmi e San Ferdinando;
- RITENUTO** opportuno modificare la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 11/2023 del 24.05.2023 al fine di aggiornare/integrare la disciplina della balneazione e delle attività connesse che si svolgono negli specchi acquei e sugli arenili antistanti il litorale nella giurisdizione del Circondario marittimo di Gioia Tauro che comprende i Comuni di Rosarno, San Ferdinando, Gioia Tauro, Palmi e Seminara.

ORDINA

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del circondario marittimo di Gioia Tauro, nell'ambito dei limiti temporali della stagione balneare, come individuati dalle singole amministrazioni comunali;
2. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti territorialmente competenti (Regione Calabria e Comuni costieri);
3. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo

per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario marittimo di Gioia Tauro deve informare immediatamente la Capitaneria di porto - Guardia costiera di Gioia Tauro (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: 1530 o 112 (chiamata gratuita in caso di emergenza); 0966/562973 (sala operativa); 0966/562911 (centralino), oppure via radio sul canale 16 VHF, anche per il tramite della più vicina Autorità marittima, quale unità costiera di guardia (UCG), preposta al coordinamento delle operazioni di soccorso in mare.

ARTICOLO 2

Definizioni

1. Ai fini della presente Ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **ASSISTENTE AI BAGNANTI:** Persona fisica dotata di idoneo brevetto (M.I.P.), in corso di validità, rilasciato in aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia ed addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso in mare;
 - b) **STRUTTURE BALNEARI:** Per struttura balneare si intende un esercizio commerciale posto su un'area normalmente demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, di tipo turistico-balneare (con o senza balneazione, noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e/o cabine/spogliatoi, solarium, noleggio di natanti senza propulsione meccanica, etc);
Vi rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate, le spiagge libere. Il servizio di salvamento, unitamente ai segnalamenti di sicurezza di cui ai successivi articoli, deve essere assicurato anche dai titolari di strutture balneari insistenti su proprietà privata immediatamente confinanti con la costa;
 - c) **COSTE A PICCO:** Coste rocciose alte, a strapiombo sul mare, non dotate di strutture finalizzate all'accesso degli utenti al mare e la cui spiaggia sottostante, se esistente, è raggiungibile solo con mezzi nautici. Qualora tali tratti di costa siano interessati da fenomeni franosi, l'utilizzo degli stessi verrà disciplinato da specifiche Ordinanze appositamente emanate;
 - d) **DISTANZA DALLA COSTA:** Distanza rilevata tra un punto a mare ed il punto di

- litorale geograficamente più vicino ad esso, indipendentemente dalla direzione;
- e) FRONTE MARE: Distanza esistente, in linea retta, fra i punti più esterni delimitanti i confini di una struttura balneare;
- f) NATANTI SENZA PROPULSIONE MECCANICA: Natante da spiaggia privo di motore o di qualsiasi altro sistema di propulsione o movimento diverso dalla forza umana. Sono esclusi gli scooter acquatici, jet sky e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly-board, jetlev-flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana-boats, tavole a motore e simili.

ARTICOLO 3

Zone di mare riservate o vietate alla balneazione

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (ove non diversamente stabilito), nell'ambito del Circondario marittimo di Gioia Tauro sono riservate alla balneazione le zone di mare di ampiezza pari a:
 - **150 metri** dalla battigia, in corrispondenza di spiagge;
 - **100 metri** dai costoni rocciosi, in corrispondenza di coste a picco e fatti salvi ulteriori specifici divieti oggetto di ordinanze di interdizione per i tratti interessati da fenomeni franosi.
2. Al fine di tutelare la sicurezza della balneazione, come previsto dall'art. 4 della propria Ordinanza n. 07/2015, tutte le unità navali, comprese le tavole a vela, devono navigare nelle acque del Compartimento marittimo di Gioia Tauro mantenendosi a distanze superiori a 200 metri dalla battigia, in presenza di spiagge, o 150 metri dalle coste a picco. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, tavole e mezzi trainati da aquiloni (ad esempio, kite-surf), traino di piccoli gommoni (ad esempio "banana-boat") nonché la conduzione degli acquascooter, devono essere effettuate oltre il limite minimo di 500 metri di distanza dalla costa.
3. Relativamente alla navigazione da diporto, per quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, si rimanda alle specifiche norme in vigore sopra citate ed alle Ordinanze locali.
4. Le seguenti zone di mare sono interdette alla balneazione:
 - a. Tratti di mare compresi nel raggio di 100 metri misurati dall'imboccatura dei porti e

negli ambiti portuali e dai fanali di ingresso in tutte le direzioni ed all'interno dei sistemi di instradamento obbligatorio del traffico marittimo ove esistenti, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;

- b. Tratti di mare in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
- c. Tratti di mare all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
- d. Tratti di mare all'interno dei porti di Gioia Tauro e di Taureana di Palmi nonché degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e all'ormeggio di unità navali;
- e. Tratti di mare antistanti le foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
- f. Zone di mare interdette in forza di provvedimenti localmente emanati, a tutela della salute e della pubblica incolumità, che dovranno essere idoneamente segnalati a cura delle Amministrazioni interessate mediante apposita cartellonistica monitoria. In particolare si richiama l'Ordinanza di questa Autorità Marittima n. 13/2010 e s.m.i. (come da QR code sottostante):



5. È permanentemente interdetta, per tutto l'anno, la sosta e/o il transito delle persone sulle scogliere frangiflutti e/o opere similari (quali ad esempio le opere foranee) poste a difesa della costa, presenti sia parallelamente che perpendicolarmente alla linea di costa.

ARTICOLO 4

Individuazione delle zone riservate alla balneazione e delle acque sicure

1. Durante la stagione balneare i limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari, per tutto il fronte mare delle concessioni, con almeno due gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 50 metri l'uno dall'altro. In caso di concessionari confinanti, i gavitelli devono costituire una linea con andamento continuo. Ai predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità navale. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le

scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai rispettivi Comuni rivieraschi.

2. Qualora per comprovate ragioni tecnico/operative non fosse possibile il posizionamento delle boe di colore rosso/arancione delimitanti le zone riservate alla balneazione, il capo del Circondario marittimo potrà, su specifica richiesta dei Comuni o dei titolari delle strutture balneari, autorizzare il posizionamento delle boe all'interno dei limiti di cui all'art. 3, comma 1. L'autorizzazione rilasciata avrà una validità pari a quella della concessione demaniale marittima e perderà efficacia alla naturale scadenza di quest'ultima, salvo proroghe o rinnovi della stessa, ovvero in caso di cambio del titolare della concessione stessa. Sono fatti comunque salvi i divieti imposti alle unità navali di cui agli articoli 3 e 5 della presente Ordinanza.
3. Il Comune o la struttura balneare, al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente, dovrà apporre apposita cartellonistica sulla spiaggia in concessione, redatta in almeno tre lingue (italiano, inglese e francese) riportante la seguente dicitura, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa:

ATTENZIONE
BOE ROSSE DELIMITANTI LE ACQUE
RISERVATE ALLA BALNEAZIONE COLLOCATE A
XXX MT ANZICHE' A 150 MT DALLA SPIAGGIA

4. In mancanza del segnalamento di cui al comma 1, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in almeno tre lingue (italiano, inglese e francese), recante la dicitura do seguito riportata, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO

5. I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assenti in concessione

ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, **devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione.** Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità.

6. In caso di impossibilità di ancoraggio sul fondo, qualora le coste siano a declivio molto rapido e le acque definite sicure terminino prima di 10 metri dalla battigia o se l'ingresso in acqua alta avviene attraverso strutture artificiali, i predetti soggetti devono apporre, in prossimità della battigia, idonea segnaletica redatta in almeno tre lingue (italiano, inglese e francese) recante la seguente dicitura, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa:

ATTENZIONE PERICOLO ALTI FONDALI
Balneazione non adatta ai bambini non accompagnati ed ai non esperti al nuoto

7. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. I medesimi soggetti dovranno altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.
8. Laddove il fondale marino presenti irregolarità e/o asperità (buche sommerse, scogli, scalini, canali creati da correnti marine occasionali, ecc..), tali da creare situazioni pericolose per l'incolumità dei bagnanti, il titolare della concessione è tenuto a segnalare tali pericoli. In particolare, la balneazione e la navigazione dovranno essere svolte con la massima prudenza per evitare i pericoli derivanti e i titolari degli stabilimenti balneari ed i Comuni (in corrispondenza delle spiagge libere) sono tenuti a posizionare i pertinenti segnalamenti in mare ed adeguati cartelli plurilingue sulla spiaggia indicanti la presenza di tali pericoli.

ARTICOLO 5

Disciplina della balneazione e delle altre attività

1. Nelle zone riservate alla balneazione e negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00, è vietato:
 - a. effettuare la navigazione, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela (surf, windsurf e kitesurf compresi) ad eccezione: dei natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, S.U.P. (stand up paddle) e simili che devono comunque evitare di arrecare nocumento o fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima;
 - b. esercitare qualsiasi tipo di pesca;
 - c. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - d. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motrice o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, ciascuno deve, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
3. Si dovrà prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.
4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 3, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, è fatto obbligo al nuotatore/bagnante di segnalare la propria presenza mediante un galleggiante con sagola non più lunga di tre metri sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile.

6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.
7. **I Comuni rivieraschi hanno l'obbligo di apporre idonea segnaletica monitoria di divieto di accesso ad aree, in prossimità di coste a picco e di falesie, interessate da pericolo di frane.**

ARTICOLO 6

Corridoi di atterraggio e disciplina della navigazione all'interno degli stessi

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00, devono utilizzare inderogabilmente i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. All'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere posizionato un cartello, redatto in almeno tre lingue (italiano, inglese e francese), recante la dicitura:

**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE**

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare eccessive emissioni di scarico e acustiche.
È fatto divieto di ormeggio/ancoraggio all'interno dei corridoi di lancio ed, esternamente agli stessi, ai relativi gavitelli di segnalazione. È consentita la sosta all'interno dei corridoi di lancio per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco/sbarco in sicurezza delle persone dirette/provenienti da terra.
4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio

di attività nautiche, compreso il noleggio di natanti, o le aree di rimessaggio a terra, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare il noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle autorizzazioni delle competenti Autorità comunali e destinati all'uso pubblico.

5. I Comuni costieri hanno facoltà di installare corridoi di lancio in corrispondenza delle spiagge libere, in conformità a quanto previsto dai relativi Piani-spiaggia e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, provvedendo ad effettuare il periodico controllo sulla permanenza e sull'integrità della relativa segnaletica e, se del caso, all'immediato ripristino/sostituzione della stessa.
6. I jet sky (acquascooter) eventualmente in uscita dal porto di Taureana di Palmi devono procedere a lento moto con rotta perpendicolare alla costa, fino al raggiungimento della distanza consentita di cui al precedente art. 3 comma 2. Analoghe accortezze dovranno essere seguite dalle moto d'acqua anche in fase di rientro in porto.

ARTICOLO 7

Disposizioni sull'organizzazione del servizio di salvataggio presso strutture balneari e spiagge/ scogliere libere

1. I Comuni rivieraschi e i concessionari/titolari di strutture balneari, questi ultimi indipendentemente dall'estensione del proprio fronte mare, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio. Nel caso in cui il fronte a mare della struttura balneare sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere integrato in ragione di almeno un assistente ogni 80 metri o frazione di 80 metri. Fermo restando quanto sopra, il numero degli assistenti bagnanti può essere integrato dalla singola struttura balneare in ragione di specifiche esigenze locali quali, a titolo esemplificativo, morfologia della costa e dei fondali, presenza di correnti marine superficiali, ostacoli naturali che limitino la visibilità, particolare pressione antropica etc...
2. Esclusivamente al di fuori della stagione balneare, qualora la struttura balneare si avvalga della facoltà di operare ai soli fini ELIOTERAPICI, **il servizio di assistenza e salvataggio dovrà essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi.** Nei restanti giorni settimanali, invece, presso le strutture elioterapiche in questione si dovrà procedere ad issare la bandiera rossa di cui al successivo comma 5 - lett. h),

informare, anche tramite megafoni, l'utenza interessata e ad esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti, redatti in più lingue, recanti la seguente dicitura:

**ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO**

3. **Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale Autorità marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica redatta in più lingue**, ben visibile dagli utenti recante la dicitura riportata al punto precedente: **“ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**. I suddetti Comuni devono, altresì, **provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza e sull'integrità della predetta segnaletica** e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino/sostituzione della stessa.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo (obbligo di un assistente bagnante ogni 80 mt o frazione), per le strutture balneari il cui fronte mare sia superiore a 80 mt il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva/associata mediante elaborazione di un piano organico, tra stabilimenti balneari contigui anche se intervallati da spiaggia libera, purché sia garantita la presenza di almeno un assistente abilitato ogni 80 metri consecutivi di fronte mare o frazione. Il citato piano organico deve riportare: le strutture balneari contigue per i quali sia condiviso il servizio, l'ubicazione delle postazioni di salvataggio, le caratteristiche delle unità addette al salvataggio e la loro dislocazione. Il piano organico deve essere presentato e approvato dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro prima della sua attivazione.
5. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio che comprenda:
 - a. almeno un assistente abilitato al salvamento ogni 80 metri o frazione di 80 metri di fronte mare, provvisto di brevetto contraddistinto dalla sigla “M.I.P.”, in corso di validità, rilasciato in aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia:
 - b. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione (preferibilmente sopraelevata

almeno di 1,8 mt rispetto alla spiaggia) che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non si renda necessario individuare un ulteriore idoneo punto di osservazione;

- c. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la dicitura (eventualmente in più lingue) **"SALVATAGGIO"** ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.
 - d. cintura/bretella (rullo) con 200 metri di cavo galleggiante;
 - e. almeno due salvagenti anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono;
 - f. un binocolo;
 - g. un paio di pinne;
 - h. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - Bandiera bianca: regolare attivazione della postazione;
 - Bandiera gialla: obbligo di chiusura ombrelloni in caso di presenza di forti raffiche di vento;
 - Bandiera rossa: balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento;
 - i. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse.
6. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
 7. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato all'Autorità marittima per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
 8. Durante la stagione balneare qualora il servizio di salvataggio, a prescindere dalle motivazioni, non possa essere garantito secondo quanto puntualmente prescritto al

comma 5 del presente articolo, i concessionari provvederanno alla sospensione/chiusura di ogni attività connessa alla balneazione, dandone immediata comunicazione con megafono fisso o manuale a tutta l'utenza. Tale limitazione dovrà inderogabilmente perdurare fino all'avvenuta risoluzione della problematica. Dovrà essere conseguentemente issata la bandiera rossa di cui al successivo comma 5 - lett. h) e la prescritta cartellonistica/avvisi;

9. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
10. È data facoltà di utilizzare moto d'acqua da parte degli assistenti bagnanti, quale utile integrazione al mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato. L'utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. apposita comunicazione alla Capitaneria di porto di Gioia Tauro da parte del responsabile del servizio di salvamento con cui si fa carico della responsabilità dell'espletamento del servizio anche con l'impiego di moto d'acqua;
 - b. titolarità di patente nautica da parte del conduttore della moto d'acqua;
 - c. presenza a bordo, in aggiunta al conduttore, di un abilitato al salvamento;
 - d. la moto d'acqua non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve recare la scritta **"SALVATAGGIO"**;
 - e. la moto d'acqua deve essere provvista di barella, con ancoraggio centrale in acciaio e di due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza idonea al recupero/trasporto;
 - f. la moto d'acqua per raggiungere/allontanarsi dalla costa deve utilizzare esclusivamente il corridoio di atterraggio, di cui al precedente art. 6.
 - g. la moto d'acqua, che deve essere costantemente mantenuta in perfetta efficienza, pronta per il servizio di salvamento cui è destinata e posizionata in prossimità della battigia unitamente al natante di salvataggio tradizionale, deve essere dotata di:
 - a) dispositivo di retromarcia;
 - b) pinne;
 - c) coltello;
 - d) cima di traino con moschettoni;
 - e) stacco di massa di scorta;

- f) fischietto;
- g) torcia stagna;
- h) strumento di segnalazione sonora;
- i) apparato radio di comunicazione VHF marino.

Il conduttore della moto d'acqua deve indossare:

- casco protettivo;
- scarpe in neoprene o tipo ginnastica;
- giubbotto di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare per la prestazione del servizio di salvamento è rimessa al prudente apprezzamento del responsabile dello stesso, in funzione della situazione contingente, quali condizioni meteo - marine, distanza del pericolante, presenza di bagnanti. La moto d'acqua deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità mirando alla tutela ed alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.

11. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:

- a. per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
- b. nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento, dandone comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competenti specificando località e modalità dell'attività proposta.

ARTICOLO 8

Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari devono essere dotati di:
 - a. tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - b. tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - c. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - d. utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità marittima e a quella Comunale;
 - e. idonea postazione dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno della quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - n. 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" con relativa maschera facciale o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali per la respirazione artificiale, di cui una per bambini;
 - un tiralingua e un apribocca.
2. È consigliato che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi-automatico, funzionante, adatto al primo soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza attraverso una frequente attività di

autoverifica, da effettuarsi seguendo la “CHECK-LIST” allegata alla presente Ordinanza (All. 1), che deve essere compilata all’inizio dell’attività e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente la Capitaneria di porto di Gioia Tauro e, quando necessario, l’autorità Comunale di eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 9

Obblighi per l’assistente bagnante/gestore dello stabilimento

1. L’assistente bagnante, nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità.
2. L’assistente bagnante, fatti salvi gli obblighi in capo ai titolari delle strutture balneari, deve:
 - a. indossare sempre una maglietta di colore rosso con la scritta bianca **“SALVATAGGIO”**;
 - b. avere con sé un fischietto. Dovrà, altresì, avere a disposizione i previsti D.P.I.;
 - c. svolgere l’attività stazionando di massima sulla postazione di salvataggio o, quando le circostanze lo richiedano, a bordo del natante adibito al salvataggio;
 - d. prestare massima e continua attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - e. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e comunque, inderogabilmente, previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - f. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - g. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili.
 - h. Nel caso di persona scomparsa, dare immediato avviso, anche per il tramite del gestore della struttura balneare, alle Autorità e attivare immediatamente le ricerche sia a mare che a terra;
 - i. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori,

lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata. Durante le cure in favore alla persona infortunata, (qualora l'assistente non venga prontamente sostituito), il gestore della struttura dovrà fare issare la bandiera rossa ed informare l'utenza, anche a mezzo megafono, circa la temporanea indisponibilità dell'assistente al salvamento;

- j. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 5;
- k. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- l. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo (forte corrente, temporali etc);
- m. provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;
- n. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- o. compilare ed inviare senza ritardo all'Autorità marittima la scheda di pronto intervento di cui all'Allegato 2, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree limitrofe alla concessione), al seguente contatto: cpgioiatauro@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sotto costa e dell'ambiente marino in genere;
- p. verificare prima dell'inizio del turno di lavoro, la consistenza e lo stato di conservazione di tutte le dotazioni/ D.P.I., avendo cura di richiederne al titolare dello stabilimento la sostituzione/integrazione ove le stesse siano mancanti, deteriorate o insufficienti.

- q. Nel caso di rinvenimento di nidi di tartarughe marine, provvedere immediatamente a richiedere al gestore della struttura balneare, di delimitare l'area, di allontanare l'utenza e dare immediata informazione all'Autorità marittima;

ARTICOLO 10

Disciplina delle immersioni subacquee

L'attività di immersione subacquea, nel rispetto della vigente normativa (ossia del citato Decreto 01/09/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile – attuale M.I.T.) per la parte relativa all'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne, è disciplinata con Ordinanza n. 18/2012 del 06.10.2012 e ss.mm.ii. di questa Capitaneria di porto, recante il regolamento per la Disciplina dello svolgimento delle attività subacquee, ludiche, ricreative, guidate e didattiche, compiute in apnea nelle acque del circondario marittimo di Gioia Tauro (come da QR code sottostante):



ARTICOLO 11

Disciplina della pesca

1. In aggiunta al divieto generico di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), l'esercizio della pesca marittima deve essere condotta secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00, la pesca subacquea anche sportiva può essere esercitata solo oltre i 500 metri dalla costa.
2. È sempre vietato attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica.
3. Chiunque eserciti attività (di pesca) subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente (bandiera rossa con banda trasversale bianca/barca appoggio). Ogni subacqueo deve operare solo entro il raggio di 50 metri

dalla verticale del segnale o della barca di appoggio.

4. E' fatto obbligo ai conduttori di qualsiasi unità navale di navigare ad una distanza non inferiore ai 100 metri dai segnalamenti prescritti per legge indicanti la presenza di un sub in immersione.

ARTICOLO 12

Disciplina dello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (banana boat ecc.), moto d'acqua, tavole a vela (windsurf ecc.), tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (kite-surf ecc.)

1. Le attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero la conduzione e l'utilizzo di moto d'acqua, tavole a vela (WINDSURF ecc.) e tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE -SURF ecc.), sono disciplinate dall'ordinanza di questa Capitaneria di porto n. 07/2015 del 05.06.2015 (come da QR code sottostante):



come novellata dall'Ordinanza n. 15/2022 del 09.06.2022 (come da QR code sottostante):



recante il Regolamento per la disciplina della navigazione da diporto ed attività connesse, nonché dalle vigenti disposizioni relative ai discendenti adempimenti di tipo amministrativo.

ARTICOLO 13

Eventi di rilievo, rinvii e deroghe

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi,

e altri pericoli, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza n. 13/2010 emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro sopra citata.

Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.

2. Le attività di diporto nautico devono essere condotte secondo quanto previsto dalla già citata ordinanza 07/2015 e ss.mm.ii. emanata da questa Capitaneria di porto.
3. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati con ordinanza della Capitaneria di porto di Gioia Tauro. In particolare, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Autorità pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
4. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle norme vigenti e ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte della Capitaneria di porto di Gioia Tauro.
5. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità marittima, come previsto dall'ordinanza emanata in materia dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro.
6. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 14

Violazioni e sanzioni

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione, ovvero dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005, sempreché il fatto non costituisca un più grave illecito, ovvero reato, o di ogni eventuale ulteriore norma di legge violata.
2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente territoriale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 15

Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicazione

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna e abroga e sostituisce la precedente Ordinanza n. 11/2023 del 24.05.2023 di questa Capitaneria di porto.
2. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari, circoli nautici e punti di ormeggio, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare. Al fine di divulgare maggiormente il contenuto della stessa, è raccomandata l'affissione anche presso le strutture balneari o ricettive anche se non ricadenti sul pubblico demanio marittimo;
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, affissa all'albo degli Uffici marittimi del Circondario marittimo di Gioia Tauro e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - distribuzione ai Comuni costieri, che avranno cura di pubblicarla al proprio albo, nonché di affiggerla in prossimità delle spiagge libere e nei luoghi di maggior afflusso alle stesse (quali ad esempio i parcheggi adiacenti);
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
 - pubblicazione sul sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/gioia-tauro/>

Gioia Tauro, (data di acquisizione sul sistema DocuMit)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Martino RENDINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n° 10 DEL 21/05/2024 DELLA CAPITANERIA DI PORTO -
GUARDIA COSTIERA DI GIOIA TAURO**

CHECK-LIST DI AUTOVERIFICA (art. 8, c. 3)

1	esposizione dell'ordinanza dell'autorità marittima in luogo ben visibile. <i>(art. 15, co. 2 e 3, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
2	possesso della licenza di concessione in regolare corso di validità, rilasciata dalla competente autorità comunale. <i>(art. 36 cod. nav.)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
3	gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro ed a 150 metri nel tratto di mare antistante l'area assentita in concessione. (indicare estremi della eventuale deroga concessa _____) <i>(art. 4, co. 1, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
4	nel caso di esercizio di attività nautiche e noleggio/locazione di natanti messa in opera di corridoi di lancio (larghezza = > 10 mt. – gavitelli gialli distanziati ad intervalli di 20 mt. che si sviluppano verso il largo per una distanza di 150 mt.). <i>(art. 6, co. 2, dell'ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
5	Unità destinata al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la dicitura (eventualmente in più lingue) SALVATAGGIO, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. <i>(art. 7, co. 5, let. c) dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
6	gavitelli di colore bianco, disposti parallelamente alla linea di costa, ancorati al fondo e posti ad intervalli non superiore a 5 metri l'uno dall'altro o in alternativa l'apposizione di cartelli (per l'indicazione del limite delle acque sicure – profondità 1,60 mt.). <i>(art. 4, co. 5, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
7	Idonea postazione adibita a primo soccorso con dotazioni pronte all'uso, costituite da: tre bombole individuali di ossigeno da almeno 1 litro; tre cannule oro-tracheali, di cui una per bambini; una cannula di respirazione bocca a bocca; un pallone AMBU; un tiralingua e un apribocca; cassetta di pronto soccorso contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente. <i>(art. 8, co. 1, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

8	una postazione centrale di salvataggio ubicata in posizione che consenta la più ampia visuale possibile e apposito pennone per issare le bandiere di segnalazione. <i>(art. 7, co. 5, lett. b) e h), dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
9	un assistente bagnante (con apposita tenuta identificativa) per ogni 80 mt. e frazioni successive di fronte balneare. In caso di servizio di salvataggio collettivo/associato, deve essere presente il piano organico. <i>(art. 7, co. 1 e co. 5, lett. a), dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
10	l'assistente bagnante deve avere in dotazione: un binocolo; un fischietto; un paio di pinne; mt. 200 di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle; il megafono fisso o manuale. <i>(art. 7, co. 5, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
11	posizionamento di due salvagenti anulari, conformi alla normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 mt. <i>(art. 7, co. 5, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
12	tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso e tabella recante i significati delle bandiere esposte. <i>(art. 8, co. 1, let. a), e art. 7, co. 5, let. h) dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
13	la fascia di 5 metri dalla battigia è libera da ingombri. <i>(art. 5, co. 6, dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
14	fare ispezionare, a cura dell'assistente bagnante, lo specchio acqueo prospiciente il fronte mare della concessione (riservato alla balneazione) <i>(art. 9, co. 2, let. f), dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
15	comunicazione utenza telefonica dello stabilimento. <i>(art. 8, co. 1, let. d), dell'Ordinanza di sicurezza balneare)</i>	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Concessione demaniale marittima nr. _____ rilasciata in data __/__/____ dal Comune di _____
Estensione del fronte mare mt. _____
Autorizzazione ai sensi dell'art.45/bis del Codice della navigazione nr. _____ rilasciata in data __/__/____.
Gestione _____.

Data _____ Firma _____

LA PRESENTE CHECK-LIST, DA ESIBIRE ALLE AUTORITÀ PREPOSTE AL CONTROLLO, È OBBLIGATORIA E NON È, IN OGNI CASO, ESAUSTIVA DELL'APPLICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN VIGORE MA RAPPRESENTA, UNICAMENTE, UN AUSILIO PER IL CONCESSIONARIO SULLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DI ALCUNE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA.

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n. 10 DEL 21/05/2024 DELLA
CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA DI GIOIA TAURO**

Scheda di segnalazione dell'assistente bagnante (art. 9, c. 2, lett. n)

Alla Capitaneria di porto di Gioia Tauro

tramite

(1) _____

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____ e residente in
_____ via _____, n° _____, tel. _____, cell.
_____, in qualità di assistente bagnante (brevetto n° _____ rilasciato da _____
in data _____, scadenza in data _____) in servizio per conto di:

- struttura balneare denominata _____, ubicata in località _____ del Comune di _____;
- Comune di _____;

SEGNALA IL SEGUENTE EVENTO DI:

- assistenza a bagnanti fornita nella concessione ovvero nelle aree limitrofe;
- lamentele dell'utenza;
- presenza di nidi di tartarughe;
- avvistamento di meduse;
- comparsa di alghe/mucillagini in acqua/spiaggiate;
- (*altro*)

DESCRIZIONE DELLA SEGNALAZIONE

(specificare il luogo la data e l'orario, esporre sinteticamente l'evento, indicare generalità di eventuali testimoni o altri fatti rilevanti)

Luogo e data _____

Firma _____

- (1) Indicare l'autorità marittima (Capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo e delegazione di spiaggia) a cui viene presentata l'istanza se diversa dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro



IL DECALOGO DEL BAGNANTE

- 1. NON FARE IL BAGNO SE NON SEI IN PERFETTE CONDIZIONI PSICOFISICHE;**
- 2. ANCHE SE SEI UN BUON NUOTATORE NON FORZARE IL TUO FISICO;**
- 3. DOPO UNA LUNGA ESPOSIZIONE AL SOLE ENTRA IN ACQUA GRADUALMENTE;**
- 4. LASCIA TRASCORRERE ALMENO TRE ORE DALL'ULTIMO PASTO PRIMA DI FARE IL BAGNO;**
- 5. NON ENTRARE IN ACQUA QUANDO È ESPOSTA LA BANDIERA ROSSA;**
- 6. SE NON SAI NUOTARE BAGNATI IN ACQUE MOLTO BASSE;**
- 7. NON ALLONTANARTI OLTRE I GAVITELLI CHE DELIMITANO LA ZONA DI SICUREZZA PER LA BALNEAZIONE;**
- 8. NON ALLONTANARTI DALLA SPIAGGIA OLTRE I 50 M. USANDO MATERASSINI, CIAMBELLE, GALLEGGIANTI O PICCOLI CANOTTI GONFIABILI;**
- 9. EVITA DI TUFFARTI DAGLI SCOGLI;**
- 10. OSSERVA QUANTO PREVISTO NELLE ORDINANZE COMUNALI PER LA DISCIPLINA DI ARENILI E ATTIVITÀ BALNEARI.**

PER L'EMERGENZA IN MARE SONO ATTIVI IL NUMERO BLU 1530 E IL NUMERO UNICO EMERGENZE 112, GRATUITI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ATTIVI 24 ORE SU 24, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO.